



Provincia dell'Aquila
DIPARTIMENTO II
SVILUPPO LAVORO E FORMAZIONE
Settore Politiche del Lavoro, Formazione
Professionale e Politiche Comunitarie
U.O.: "Collocamento Obbligatorio"

Collocamento Obbligatorio
☎ 0862 413475 ☎+fax: 0862 420481
e-mail : coordinamentocpi@provincia.laquila.it
Via Rocco Carabba n. 4
67100 L'Aquila

Prot. Int. N° _____

Prot. N° 7682

Risposta a nota prot. n° _____ del _____

Allegati: n. _____ pgg _____

COMUNE DI CAMPOTOSTO
del _____ 26 GEN. 2016
Prot. n. <u>275</u>

L'Aquila, li 15 GEN. 2016

Al COMUNE DI CAMPOTOSTO
P.zza della Chiesa I, 16
67013 CAMPOTOSTO (AQ)

Oggetto: differimento termini di assunzione – convenzione ex art. 11 Legge n. 68/99

Con riferimento alla convenzione, ex art. 11 L. 68/99, n. 31 stipulata in data 06.10.2015, fra Codesto Ente e questa Amministrazione Provinciale, contenente il piano di assunzione per l'inserimento di n. 1 unità disabile da assumere entro il 31.12.2015, vista la nota del 12.01.2016, con la quale l'Ente in indirizzo richiedeva il differimento dei termini di assunzione dell'unità, si precisa che:

- per quanto disposto dal Comitato Tecnico per i disabili e dalla Commissione Unica Provinciale nella seduta congiunta del 16.09.2003, il differimento dei termini di assunzione previsti in convenzione può essere concesso, in casi eccezionali e su valutazione del Dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Affari Sociali, per la durata massima di mesi 6;
- un differimento maggiore o un'ulteriore dilazione dei termini possono essere concessi solo dopo preventiva autorizzazione del Comitato Tecnico e della Commissione Unica Provinciale.

Tutto ciò premesso, rilevata la sussistenza di valide motivazioni, questa Amministrazione concede il differimento dei termini di assunzione per l'unità mancante per mesi 6, vale a dire dal 31.12.2015 al 30.06.2016.

Qualora Codesto Ente ritenga necessario usufruire di un'ulteriore dilazione dei termini della convenzione, dovrà far pervenire, almeno 30 giorni prima della scadenza prevista, motivata richiesta che verrà sottoposta all'esame del Comitato Tecnico per i disabili e della Commissione Unica Provinciale.

DIPARTIMENTO II
SVILUPPO LAVORO E FORMAZIONE
Il Direttore
Dott. Tiziano Amorosi

Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Francesca Farda
☎ 0862 413475 Fax 0862 420481
e-mail: coordinamentocpi@provincia.laquila.it

PROT. 1146 /112/CI/ 31

ALLEGATO "A"

DATA 06.10.2015



Provincia dell'Aquila

DIPARTIMENTO II

SVILUPPO LAVORO E FORMAZIONE

SETTORE POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE COMUNITARIE

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 e 4, Legge 68/99.

Il giorno 06 Ottobre 2015, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila in Via Rocco Carabba n. 4,

tra

La Provincia dell'Aquila, rappresentata dal Dott. Tiziano AMOROSI, Dirigente del Settore "*Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Comunitarie*"

e

Il COMUNE DI CAMPOTOSTO, Partita IVA 00085160661, con Sede Legale a Campotosto, via della Chiesa snc, tel. 0862/900142, Fax 0862/900320 e-mail protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it;

Rappresentato dal Sindaco Sig. DI CARLANTONIO Antonio, nato a Campotosto (AQ) il 27.07.1957, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente.

Ente non soggetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99,

con organico di n. 08 unità di cui computabili n. 08,

VISTI

- la Legge n. 68 del 12.03.1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- gli artt. 11, 12, 13 della suddetta legge che regolano le convenzioni e l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato dei disabili;
- la Legge Regionale n. 76 del 16.09.98, recante disposizioni in materia di organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego;
- l'art. 18 della Legge n. 196/97 e il Decreto Ministeriale n. 142/98;
- l'art. 11 del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito in Legge 14.09.2011 n. 148;
- la D.G.R. del 12.03.2012 n. 154, recante "Approvazione documento denominato Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari della Regione Abruzzo";
- la Circolare Ministeriale n. 4 del 17.01.2000;
- il Decreto Ministeriale n. 91 del 13.01.2000, recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto dei disabili;
- il D.P.R. n. 333 del 10.10.2000, recante il Regolamento di Esecuzione della Legge n. 68/1999;
- la Legge Regionale n. 14 del 18.04.01 in materia di inserimento lavorativo dei soggetti disabili e di istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione degli stessi.

PREMESSO

- Che la Legge n. 68 del 12.03.1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art.1);
- Che per collocamento mirato dei disabili si intende la serie degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art. 2);
- Che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla citata legge (art. 11);
- Che la convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni della suddetta legge (art. 11, c.3);
- Che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo (art. 11, c. 4);
- Che tra le modalità di inserimento lavorativo è contemplata la facoltà di svolgere tirocini di formazione ed orientamento (art. 11 c. 2);
- Che attraverso la convenzione si accede alle agevolazioni per le assunzioni a carico del Fondo nazionale per i disabili (art. 13 c. 4);



VISTE

- le decisioni adottate in materia dalla Commissione Unica Provinciale di cui all'art. 17 della L.R. n. 76 del 16.09.1998 e dal Comitato Tecnico per i disabili nelle sedute del 18.03.2002, del 04.03.2002 e nella seduta congiunta del 16.09.2003,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

L'Ente, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2015) si impegna a seguire il programma di assunzioni di cui alla presente convenzione, rivolto a n. 1 inserimento entro il 31.12.2015 con Tirocinio Formativo e di Orientamento

Se al termine dei periodi, come sopra indicati, non sia stato attuato pienamente il piano di copertura programmato, il Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Comunitarie della Provincia provvederà ad effettuare gli avviamenti per le unità non ancora coperte per il periodo di riferimento ed a proporre, in caso di mancata assunzione dei lavoratori avviati, l'immediata risoluzione della convenzione. Le assunzioni effettuate precedentemente alla stipula della presente convenzione ed a seguito dell'invio del prospetto informativo saranno computate a completamento del presente piano di assunzioni.

1. L'Ente, impegnandosi con la presente convenzione ad assicurare comunque che le procedure di selezione saranno improntate a criteri di trasparenza (art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 333/2000), nel rispetto della Legge 68/99 e del D.P.R. citato, può avvalersi:
 - della scelta nominativa
 - della possibilità di accedere a misure di preselezione
 - della facoltà di prevedere periodi di prova più lunghi rispetto a quanto previsto dal CCNL
3. Si conviene altresì che per gli inserimenti mirati l'Ente può avviare tirocini formativi e di orientamento.

Mod. b

Convenzioni di tirocinio formativo e di orientamento

L'Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetti in tirocinio di orientamento e formazione su proposta dell'Ufficio competente, convenendo quanto segue:

(Art. 1) Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro;

(Art. 2) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;

(Art. 3) Per ogni tirocinante inserito viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del tirocinante
- nominativi del tutor e del responsabile dell'Ente
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Ente
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.



(Art. 4) Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

(Art. 5) Il soggetto ospitante assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso PINAIL, nonché per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore.

(Art. 6) Il soggetto si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo o di orientamento.

Alla presente convenzione va allegato il piano formativo sottoscritto anche dal tirocinante.


4. L'Ente può presentare domanda per accedere alle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L. n. 68 del 12.03.1999, previa predisposizione del programma, come definito nell'art. 6 del D.M. n. 91 del 13.01.2000, e allegando la presente convenzione alla domanda di ammissione.
5. Il differimento dei termini di assunzione non è ammissibile se non in casi eccezionali che dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione della Provincia, Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Comunitarie – Servizio Collocamento Obbligatorio, secondo le direttive impartite dalla Commissione Unica Provinciale e dal Comitato Tecnico nella seduta congiunta del 16.09.2003;
6. Qualora l'Ente comunichi alla Provincia – Servizio Collocamento Obbligatorio sopravvenute situazioni di crisi aziendale, ascrivibili alle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di sospensione degli obblighi, il predetto ufficio provvede alla sospensione della convenzione per l'intera durata della situazione di crisi;
7. Il presente accordo ha validità fino al completamento del piano di assunzioni previsto;
8. Per tutta la durata della presente convenzione e per il periodo già intercorso dalla data di presentazione della relativa richiesta, l'Ente è da ritenersi ottemperante agli obblighi occupazionali previsti dalla Legge n. 68 del 12.03.1999 e avente diritto al rilascio della certificazione di ottemperanza di cui all'art. 17 della Legge sopra citata;
9. Qualora si verifichi una variazione in aumento o in riduzione, rispetto alle scoperture considerate nel piano di assunzione di cui alla presente convenzione, il programma di inserimento dei disabili potrà essere rinegoziato tramite la stipula di un atto integrativo fra l'Azienda e l'Amministrazione Provinciale;
10. Le Direzioni Provinciali del Lavoro, su segnalazione degli uffici competenti del territorio, vigileranno sull'esatta applicazione della presente convenzione con verifiche periodiche ai sensi dell'art. 11 comma 7 della Legge 68 12.03.1999;
11. Della presente convenzione verrà data comunicazione ai membri del Comitato Tecnico i quali potranno presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la convenzione diventerà esecutiva intendendosi acquisito parere favorevole e si potrà procedere agli inserimenti previsti nel piano di assunzione, sempre previo rilascio di

12. **nulla osta preventivo** da richiedere all'ufficio del collocamento obbligatorio. In caso contrario, in presenza di osservazioni da parte del citato organismo, il responsabile del procedimento provvederà a comunicare al datore di lavoro la sospensione dei termini di integrazione dell'efficacia della presente convenzione e a richiedere la convocazione della C.U.P., che dovrà pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione delle osservazioni.

Per il Comune

IL SINDACO

Sig. Antonio Di Callantonio



Per la Provincia

DIPARTIMENTO II
SVILUPPO LAVORO E FORMAZIONE

Il Direttore

Dott. Tiziano Amorosi


IL FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Francesca Farda

Servizio Collocamento Obbligatorio
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Francesca Farda
Tel. 0862/413475
Fax. 0862/420481
e-mail. coordinamentocpi@provincia.laquila.it